STATUTO

dell'Associazione

«M.A.I.S. – MOVIMENTO PER L'AUTOSVILUPPO, L'INTERSCAMBIO E LA SOLIDARIETÀ»

e, a decorrere dall'iscrizione al RUNTS, «M.A.I.S. – MOVIMENTO PER L'AUTOSVILUPPO, L'INTERSCAMBIO E LA SOLIDARIETÀ – ETS»

Articolo 1 – Denominazione e sede legale

È costituita a tempo indeterminato una associazione denominata «M.A.I.S. – MOVIMENTO PER L'AUTOSVILUPPO, L'INTERSCAMBIO E LA SOLIDARIETÀ», costituita conformemente al Codice Civile e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), nonché alle disposizioni attuative del medesimo decreto e alla normativa regionale e nazionale vigente.

L'Associazione, a decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 117/2017, assume la denominazione «M.A.I.S. – MOVIMENTO PER L'AUTOSVILUPPO, L'INTERSCAMBIO E LA SOLIDARIETÀ – ETS»: l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) è da tale momento utilizzato nella denominazione sociale ed è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Potrà aprire sedi secondarie sia sul territorio italiano che all'estero. Potrà inoltre costituire o riconoscere gruppi di volontari od associazioni di appoggio istituzionale e progettuale di riferimento.

L'Associazione può aderire a reti di Enti del Terzo Settore, aventi la medesima forma giuridica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 2 – Finalità e attività

2.1 L'Associazione è di carattere laico e popolare, è del tutto autonoma; è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, e persegue senza scopo di lucro, operando anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione promuove:

– la cooperazione tra i popoli e si batte per la costruzione di un mondo più equo e solidale, costruendo progetti di autosviluppo, difesa dei diritti umani e contro ogni forma di sfruttamento e di esclusione sociale;

– la democrazia economica e sociale nel mondo, favorendo lo sviluppo sostenibile e partecipativo delle popolazioni locali, dialogando con le istituzioni pubbliche, la società civile, le organizzazioni nazionali e internazionali e le comunità locali;

– la partecipazione e il protagonismo dei più vulnerabili, come i piccoli produttori, le donne, l'infanzia e tutti i soggetti discriminati, sfruttati, violentati ed esclusi ai quali non vengono riconosciuti libertà e diritti;

– differenti forme di interscambio di esperienze, con lo scopo di favorire l'informazione e la riflessione sulle cause dell'ingiustizia, dello sfruttamento e dell'ingiustizia sociale ed economica.

2.2 Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2.1 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in

modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata. In particolare, attività di lotta alla violenza contro le donne e violenza legata alle discriminazioni su base etnica, orientamento sessuale, età, credo religioso e/o politico;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2.3 L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Tali attività sono individuate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, e il carattere secondario e strumentale delle stesse è documentato nei documenti di bilancio e, se previsto per legge, nel bilancio sociale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e del relativo decreto attuativo.

2.4 L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo (art. 7 del D.Lgs. 117/2017).

2.5 L'Associazione ed i suoi soci si impegnano a:

a) escludere dalla loro attività qualsiasi volontà di imporre ideologie ed interessi stranieri ai paesi in cui operano;

b) evitare di imporre alle comunità con le quali collaborano tecnologie, forme organizzative, servizi e metodi che non corrispondono al reale bisogno e desiderio degli interessati;

c) esercitare la loro azione senza scopo di lucro.

Articolo 3 – Soci

Sono soci dell'Associazione, in numero illimitato:

a) i soci fondatori, cioè le persone che hanno partecipato all'atto costitutivo;

b) le persone fisiche o gli enti senza scopo di lucro, gli Enti del Terzo Settore o appartenenti ad altre forme giuridiche, che, condividendo le finalità dell'Associazione, senza distinzione alcuna, previa domanda, vengono accettati quali soci con la procedura di cui al successivo comma.

3.1 Criteri di ammissione ed esclusione

L'adesione dei soci ha durata illimitata, fatti salvi i casi di recesso o di esclusione; è espressamente esclusa la temporaneità dell'adesione.

Sono esclusi criteri di ammissione discriminatori in base a genere, etnia, nazionalità, disabilità, età, orientamento sessuale o identità di genere, credo religioso e/o politico.

Chi intende aderire all'Associazione dovrà presentare domanda scritta nella quale dichiara di accettare e conformarsi al presente statuto e agli eventuali regolamenti sociali. Le domande di ammissione saranno deliberate dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile e comunque entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La deliberazione verrà comunicata all'interessato e curata l'annotazione del nuovo associato nel Libro degli associati, secondo le modalità previste dalla legge.

Il rigetto della domanda dovrà essere motivato e comunicato all'interessato, che entro sessanta giorni dalla comunicazione potrà chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea dei soci.

I soci hanno diritto di usufruire delle attrezzature, di partecipare alle attività dell'Associazione e alle assemblee con diritto di voto subordinatamente all'iscrizione nel Libro dei soci, che gli aderenti hanno diritto di consultare, e al rispetto degli obblighi di legge e statutari.

I soci sono tenuti a corrispondere annualmente le quote e i contributi nella misura stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo entro il primo trimestre dell'esercizio. In caso di mancato versamento entro i termini stabiliti, il socio decade e la decadenza è dichiarata con deliberazione del Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento minimo di cui sopra. È comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi.

3.2 Diritti e doveri dei soci

a) I soci hanno diritto:

– di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;

– di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

– di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

– di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

b) I soci sono obbligati:

– all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

– a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

– al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci.

3.3 Perdita della qualità di socio, recesso ed esclusione

La qualità di socio si perde:

– per recesso volontario, da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec;

– per morte della persona fisica;

– per scioglimento dell'ente socio;

– per decadenza in caso di mancato versamento del contributo annuale;

– per esclusione, nei casi di cui al comma seguente.

L'esclusione è disposta qualora sopravvengano rilevanti motivi di incompatibilità con l'Associazione o gravi inadempienze, e comunque nei casi di condotte in contrasto con il Codice Etico e con gli scopi e le finalità dell'Associazione. Il provvedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza di almeno due terzi dei suoi membri, previa contestazione scritta degli addebiti al socio interessato e facoltà per lo stesso di fornire le proprie ragioni. L'esclusione deve essere comunicata al socio con raccomandata a.r. o pec.

Avverso il provvedimento di esclusione il socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sul provvedimento si pronunci l'Assemblea dei soci.

Articolo 4 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

– l'Assemblea dei Soci;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente, con funzioni di legale rappresentante;

– l'Organo di Controllo, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge o per libera determinazione dell'Assemblea.

Tutte le cariche sociali hanno una durata di 3 (tre) anni e sono rinnovabili per un massimo di due volte.

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, ma potranno essere rimborsate spese effettivamente sostenute e rendicontate per lo svolgimento di incarichi e attività per conto dell'Associazione. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 16.

Articolo 5 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberante dell'Associazione; essa può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea sia Ordinaria sia Straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo tramite avviso, contenente l'Ordine del Giorno, affisso nella bacheca della sede sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita e con messaggio di posta elettronica che deve pervenire almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'adunanza al domicilio indicato dai singoli associati al momento dell'adesione o comunicato successivamente per scritto al Consiglio Direttivo. All'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si potrà partecipare anche in modalità online.

Qualora l'Assemblea si svolga in videoconferenza, essa deve rispettare i seguenti principi: a) l'accertamento dell'identità dei partecipanti e la loro legittimazione a intervenire; b) la possibilità per i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale ai punti trattati; c) la possibilità di partecipare alla votazione e di esprimere il voto contemporaneamente; d) la verbalizzazione, che deve consentire la ricostruzione dell'andamento della riunione.

Presiede l'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria sia Straordinaria, uno dei membri del Consiglio Direttivo, designato di volta in volta dall'Assemblea stessa a maggioranza relativa degli aventi diritto al voto presenti o rappresentati. Svolge l'attività di segretario un socio designato dal Presidente dell'Assemblea. Tali organi hanno il compito di regolare lo svolgimento dei lavori, verificare l'approvazione od il rifiuto delle mozioni, provvedere alla stesura dell'apposito verbale. I verbali dell'Assemblea sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

5.1 – Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria, chiamata a deliberare sulle modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo e sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, è valida in prima convocazione se sono presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati; in seconda convocazione è valida se sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni socio dispone di un voto all'Assemblea dei Soci. Sono ammesse le deleghe; ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati nelle associazioni con un numero di associati non inferiore a cinquecento, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 117/2017.

Gli amministratori non possono esprimere voto nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio e quelle riguardanti la loro responsabilità.

5.2 – L'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno; si riunisce inoltre ogni qualvolta ne facciano richiesta la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o la maggioranza dei soci.

L'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) delibera la sostituzione dei membri degli organi sociali che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte;

c) esamina ed approva il programma generale delle attività;

d) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e, se previsto per legge, il bilancio sociale;

e) approva gli eventuali regolamenti dei lavori assembleari e degli altri organi sociali;

f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali a norma dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

g) delibera sull'individuazione delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, su proposta del Consiglio Direttivo;

h) prende tutte le decisioni necessarie, su proposta dei soci o del Consiglio Direttivo;

i) discute ed approva il Codice Etico predisposto dal Consiglio Direttivo.

5.3 – L'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria si riunisce ogni qualvolta ne facciano richiesta la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o la maggioranza dei soci.

L'Assemblea straordinaria:

a) delibera le modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo, con i quorum di cui al punto 5.1;

b) delibera lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, e la devoluzione del patrimonio;

c) delibera sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 117/2017, con i quorum di cui al punto 5.1.

Articolo 6 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea ordinaria che ne determina il numero di volta in volta.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra le persone fisiche indicate dagli enti associati, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

I componenti del Consiglio durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili e le loro cariche sono gratuite. Può essere previsto un rimborso spese documentate e inerenti alla carica.

Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice civile, richiamate dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Gli amministratori che si trovino, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interessi rispetto a una determinata deliberazione devono darne comunicazione al Consiglio Direttivo e astenersi dalla relativa deliberazione.

Le delibere sono prese a maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso scritto, anche telematico, inviato almeno 8 giorni prima, contenente l'ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le riunioni possono svolgersi anche in videoconferenza. In mancanza di formale convocazione, le riunioni si intendono valide qualora intervengano tutti i membri del Consiglio.

Ad apertura di ogni riunione del Consiglio viene approvato il verbale della riunione precedente e gli atti dei lavori del Consiglio sono a disposizione dei soci presso la sede dell'Associazione.

6.1 – Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e potrà pertanto compiere tutti gli atti e le operazioni necessari al raggiungimento dei fini dell'Associazione ed alla sua vita e sviluppo.

In particolare, il Consiglio:

a) dà esecuzione alle decisioni dell'Assemblea dei Soci;

b) approva gli specifici progetti di intervento;

c) autorizza la stipulazione di contratti di assunzione di collaboratori e di accordi e contratti con terzi: governi, enti, organismi, gruppi di collaborazione e singoli, anche non soci;

d) delibera sull'ammissione, esclusione e decadenza dei soci, ricorrendone i presupposti;

e) decide in merito ad assunzioni e licenziamento dell'eventuale personale dipendente ed alle relative retribuzioni;

f) propone all'Assemblea la misura delle quote e dei contributi annuali;

g) discute ed elabora il bilancio consuntivo;

h) promuove e sostiene la collaborazione o la federazione con enti, organismi e gruppi;

i) convoca l'Assemblea dei Soci;

l) nomina, se del caso, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere tra i propri membri;

m) autorizza l'apertura di sedi secondarie in Italia e all'estero, stabilendone gli ambiti di attività, e ne nomina il responsabile attribuendogli i relativi poteri;

n) autorizza la costituzione di gruppi di volontari e riconosce le associazioni di appoggio istituzionale e progettuale concordando i limiti di rappresentanza;

o) elabora e predispone il Codice Etico.

Il Consiglio Direttivo può costituire tra i soci commissioni di lavoro coordinate da un responsabile. Il Consiglio può decidere, qualora ne rilevi la necessità, la nomina tra i propri membri di una struttura organizzativa le cui mansioni saranno decise dal Consiglio stesso.

In caso di dimissioni, decadenza o cessazione per qualsiasi causa di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, la sostituzione è deliberata dalla prima Assemblea utile dei soci. In caso di decadenza della maggioranza dei componenti, decade l'intero Consiglio Direttivo e il Presidente convoca senza indugio l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 7 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ha la rappresentanza politica dell'Associazione nei confronti di chiunque e di qualsiasi entità pubblica o privata, italiana e straniera. Al Presidente spetta la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, lo dirige e ne coordina l'attività. In caso di necessità e urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti che spettano al Consiglio Direttivo, dandone tempestiva notizia al Consiglio stesso nella prima riunione successiva. Viene eletto ogni 3 (tre) anni dall'Assemblea ordinaria dei soci, per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Vicepresidente al quale spettano i compiti del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Articolo 8 – Legale Rappresentante

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente, che la esercita in giudizio e nei confronti di terzi. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale spetta al Vicepresidente, se nominato, ovvero al membro del Consiglio Direttivo designato dal Consiglio stesso. Il fatto stesso che il sostituto agisca in nome e per conto dell'Associazione attesta, di per sé, l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; le limitazioni a tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9 – Segretario e Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Segretario e, se del caso, il Tesoriere.

Al Segretario spettano la verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo e la tenuta dei libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del D.Lgs. 117/2017.

Al Tesoriere spettano la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese e in genere ogni atto contenente attribuzione o diminuzione del patrimonio dell'Associazione; la tenuta del libro cassa e dei documenti che riguardano il servizio affidatogli; l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari o postali, l'emissione e l'incasso di assegni, la riscossione presso enti pubblici e privati di contributi e somme erogate a qualsiasi titolo all'Associazione.

Articolo 10 – Organo di Controllo – Revisore legale dei conti

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 nel testo vigente o qualora ne ravvisi la necessità. I componenti possono essere scelti anche tra soggetti non soci.

2. I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti previsti dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, ossia essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile; in caso di organo collegiale, il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. L'organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive.

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

7. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 nel testo vigente o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nel relativo registro, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

8. Qualora l'organo di controllo sia collegiale, sono eletti due supplenti.

9. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive.

10. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

11. Non possono essere eletti componenti dell'organo di controllo o revisori legali i membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 – Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;

b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;

c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

a. quote associative e contributi degli aderenti;

b. contributi pubblici e privati;

c. donazioni e lasciti testamentari;

d. rendite patrimoniali;

e. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.);

f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;

g. attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (purché secondarie e strumentali).

3. Per le disposizioni sull'esercizio sociale, il bilancio e il bilancio sociale si rinvia all'art. 13.

4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. È fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 12 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, e provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i soci, e alla determinazione delle modalità di liquidazione.

In caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore territorialmente competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 13 – Esercizio sociale, bilancio e bilancio sociale

L'esercizio finanziario è annuale, inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo forma il bilancio ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017. L'Assemblea è convocata per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il termine può essere elevato a centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'Associazione lo richiedano, dandone adeguata motivazione nella deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il bilancio deve essere redatto in maniera veritiera e corretta e rappresentare correttamente la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti dei soci.

Il bilancio sociale, se previsto per legge (art. 14 del D.Lgs. 117/2017), viene predisposto dal Consiglio Direttivo, approvato dall'Assemblea e depositato presso il RUNTS nei termini di legge.

Nel bilancio e, se previsto per legge, nel bilancio sociale, viene altresì documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2.3.

I bilanci approvati dall'Assemblea vengono depositati presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea; gli associati hanno facoltà di consultarli e chiederne copia.

Articolo 14 – Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'art. 15 del D.Lgs. 117/2017:

– il Libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

– il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

– il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

– il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, quando istituito, tenuto a cura dell'organo stesso;

– i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli altri organi sociali, se istituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 15 – Volontari

L'Associazione può avvalersi dell'attività di volontari, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari sono iscritti in apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, salvi i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate ovvero i rimborsi forfettari e le altre ipotesi ammesse nei limiti e secondo le modalità previsti dalla legge e dai decreti attuativi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 16 – Cariche sociali e compensi

Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere sono attribuite a componenti del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dal presente Statuto. Salvo tali ipotesi, le cariche sociali non sono cumulabili tra loro.

Le cariche sociali sono normalmente gratuite. L'Assemblea può deliberare, nel rispetto dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, eventuali compensi per gli organi per i quali la legge lo consenta, determinandone misura e condizioni.

Articolo 17 – Logo

Il logo e la denominazione sono patrimonio dell'Associazione e solo ad essa ne è demandato l'uso in via esclusiva.

Articolo 18 – Disposizioni finali – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile. Per quanto non espressamente previsto, si applicano altresì i decreti attuativi del D.Lgs. 117/2017 e la normativa regionale in materia.